



**CITTÀ DI ARONA**  
PROVINCIA DI NOVARA

**ORIGINALE**

Verbale di deliberazione n. **36**  
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione

**29 aprile 2022**

**OGGETTO**  
**APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di aprile alle ore 18:40 in Arona nella sede del Palazzo Civico in modalità mista, convocato per motivata urgenza, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MONTI Federico - Sindaco	X				
GUSMEROLI Alberto	X		ZONCA Nicola	X	
MAZZA Monia Anna	X		CASAZZA Davide		X
GRASSANI Marina	X		MAZZARI Denise	X	
FURFARO Antonio	X		TORELLI Carla	X	
D'ALESSANDRO Monica	X		BUTTA' Roberto	X	
CAIRO Ferruccio	X		CAVANNA Camillo	X	
TEMPORELLI Valentina		X	ED DOUMI Nezha	X	
BONETTI Paola		X	D'IPPOLITO Pietro	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.

E' presente in Aula l'Assessore esterno, Dott.ssa Chiara Maria Autunno.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Agostino CARMENI, nonché, tramite videoconferenza, il Cons. Camillo CAVANNA e l'Ass. esterno Tullio MASTRANGELO.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dr. Ferruccio Cairo, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

## OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

Il Presidente propone la relazione al presente provvedimento unitamente a quella del punto 3 dell'odierno ordine del giorno, più in particolare relativa a "TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022-2025" (Del.C.C. n. 35 del 29/04/2022), depositata in atti e comunque contenuta nella sua definitiva formulazione nel resoconto di seduta (ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale).

*Il Consiglio Comunale è favorevole alla proposta.*

Relaziona sui punti l'Assessore Alberto Gusmeroli, esponendo e illustrando i contenuti della proposta di deliberazione del tenore seguente:

\*\*\*\*\*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);

Premesso che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della TARI;

Premesso che la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *«deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

Premesso che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;

Premesso che la disciplina normativa di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI è contenuta nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani», ed è stata poi integrata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Premesso che, a norma dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;

Considerato che ARERA, in relazione al secondo periodo regolatorio 2022-2025, ha adottato i seguenti atti fondamentali: a) deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif. contenente *«Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»*

che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025; b) deliberazione 31 ottobre 2019, n. 459/2021/R/rif concernente «*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*»; c) determina 4 novembre 2021, n. 2/2021 – DRIF avente ad oggetto «*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*»; d) consultazione 12 ottobre 2021, n. 422/2021/R/rif con riguardo alla «*Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali*»;

Considerato che ARERA: a) con deliberazione n. 57 del 3 marzo 2020, ha introdotto semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; b) con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, ha introdotto misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria; c) con determinazione n. 2 del 27 marzo 2020 ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 12 febbraio 2022, esecutiva, l'amministrazione - preso atto che il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), non era stato ancora predisposto dal soggetto gestore - ha adottato le tariffe TARI 2021 come provvisoriamente applicabili per l'anno 2022, stabilendo tuttavia che l'ente procedesse, entro il 31 marzo 2022 o, ulteriore, diverso termine di legge, all'approvazione, in via definitiva, delle tariffe TARI 2022, previa acquisizione da parte del soggetto gestore del PEF conforme alle nuove disposizioni Metodo Tariffario Rifiuti per il 2° periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 Rifiuti approvato con delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif);

Considerato che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 29 aprile 2022, immediatamente eseguibile, l'amministrazione ha approvato il PEF conforme alle nuove disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti per il 2° periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 Rifiuti approvato con delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif), debitamente validato, e la relazione accompagnatoria;

Dato atto che l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al PEF;

Dato atto che l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la misura del tributo provinciale è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Dato atto che il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5%, così come deliberato dalla provincia di Novara;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2022, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Dato atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Ritenuto approvare le tariffe TARI come da prospetto allegato sub A) al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022,

- prima rata: 30 settembre 2022
- seconda rata: 16 novembre 2022
- terza rata: 16 gennaio 2023
- quarta rata: 16 marzo 2023
  
- rata unica 30 settembre 2022

Dato atto che l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ordinariamente fissato al 31 dicembre 2021 dall'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che l'art.3, comma 5-*sexiesdecies* del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto *«il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali»*;

Dato atto che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che già l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001, aveva stabilito che *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

Rilevato tuttavia che l'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto che *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*;

Ritenuto prudentiale, in presenza di un mancato coordinamento tra i termini indicati dall'art. 3, comma 5-*quiquies* e comma 5-*sexiesdecies* del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, rispettare, per l'anno 2022, il termine del 30 aprile per l'approvazione delle tariffe TARI;

Dato atto che, a norma dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-*bis* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»*;

Dato atto che, a norma dell'art. 13, comma 15-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-*bis* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, *«con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia*

*digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime»;*

Dato atto che, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, «a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole, espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario con motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità (nota prot. n. 17678 in data 28/04/2022);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale – Dirigente del Settore 1° “Gestione e sviluppo risorse” responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Segretario Generale – Dirigente del Settore 1° “Gestione e sviluppo risorse”, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata comunicata alla competente Commissione consiliare nella seduta del 27 aprile 2022;

## **DELIBERA**

1. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022, così come riportate nel prospetto allegato *sub A*) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie determinate per l'anno 2022 e il totale delle entrate tariffarie determinate per l'anno 2021 rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif.;
3. di dare atto che la somma derivante dall'emissione degli avvisi di pagamento ammontante a euro **2.399.822,00** sarà introitata alla tipologia 1.101 “Imposte tasse e proventi assimilati” piano finanziario di V livello “E.1.01.01.61.001 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” Bilancio finanziario di previsione 2022-2024, anno 2022;
4. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia di Novara;

5. di dare atto che, con successiva variazione di bilancio, si provvederà ad adeguare l'importo dell'attuale stanziamento di bilancio destinato alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

6. di dare atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

- prima rata: 30 settembre 2022
- seconda rata: 16 novembre 2022
- terza rata: 16 gennaio 2023
- quarta rata: 16 marzo 2023
  
- rata unica 30 settembre 2022

7. di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Attesa l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla predisposizione dell'emissione degli avvisi pagamento anno 2022.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

<b>APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022</b>
--

Numero proposta: 34/2022

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Firmato digitalmente da Agostino Carmeni in data 26/04/2022

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Firmato digitalmente da Agostino Carmeni in data 29/04/2022

Il Responsabile del procedimento: Rag. Maurizio Luongo  
Il Responsabile dell'istruttoria: Rag. Maurizio Luongo  
Elaborazione dati: Rag. Maurizio Luongo



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dr. Ferruccio CAIRO  
*firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Agostino CARMENI  
*firmato digitalmente*

-----